



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANGIALAVORI, PEROSINO, FERRO, PICHETTO FRATIN, MODENA, FLORIS, TESTOR, RIZZOTTI, CONZATTI, LONARDO, GALLIANI, GASPARRI, BARBONI, CANGINI, CALIENDO, GIAMMANCO, BERUTTI, SICLARI, PAPTHEU, MINUTO, MOLES, PAGANO, MALAN, DE SIANO, CESARO e SCHIFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2018

Disposizioni in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. – La storia drammatica dell'imprenditore settantenne di Monza, Sergio Bramini, ex titolare della «Icom spa», azienda operante nel campo della gestione rifiuti, fallita pur vantando 4 milioni di crediti verso la pubblica amministrazione (la maggior parte dei quali contratti dagli enti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale-ATO siciliano che non lo hanno mai pagato), impone una riflessione sullo scenario gravissimo dei debiti, mai pagati, contratti dallo Stato.

L'imprenditore monzese è stato costretto a fallire nel 2011 e, successivamente, il curatore fallimentare ha stralciato, cioè scontato, del 90 per cento i crediti della Icom di Monza, adducendo come motivazione che le cosiddette ATO siciliane non rientravano tra le pubbliche amministrazioni italiane e pertanto erano state equiparate a società private che potevano fallire. Occorre segnalare che nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inclusi gli «Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)»

A seguito di interrogazioni presentate al Parlamento europeo, anche l'Unione europea ha riconosciuto che le ATO sono, invece, a tutti gli effetti da considerarsi pubbliche amministrazioni.

Giova ricordare che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 – recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure

per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015 –, aveva introdotto disposizioni finalizzate a favorire il credito alla piccola e media impresa, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le modalità per la compensazione, nel 2014 – da ultimo estesa anche all'anno 2017 dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 – delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012, e 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato.

Giova, inoltre, evidenziare che a partire dal 1° marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 986 a 989, della legge n. 205 del 2017 sul blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione.

Si tratta di una delle novità fiscali della legge di bilancio 2018 che, finalizzata al contrasto all'evasione, rappresenta un ulteriore rischio per le imprese: si estendono, infatti, i casi in cui le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare la verifica degli inadempimenti prima dell'erogazione del pagamento.

Nel caso di cartelle esattoriali di importo pari almeno all'ammontare del pagamento

dovuto dalla pubblica amministrazione l'importo sarà pignorato dallo Stato, in modo da consentire all'Agenzia delle entrate - Riscossione di riscuotere la somma evasa.

La novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 riguarda la nuova soglia di importo che farà scattare i controlli: a partire dal 1° marzo 2018, infatti, verrà ridotto da 10.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno effettuare la verifica degli inadempimenti preventiva ai pagamenti.

Nuove regole che, accanto alla sospensione preventiva delle deleghe di pagamento in caso di compensazioni «sospette», rappresentano una delle maggiori criticità per i contribuenti titolari di partita IVA della nuova strategia dello Stato per il recupero dell'evaso.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca una modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.

L'articolo 2 prevede l'accesso, da parte dei creditori, alla garanzia dello Stato per i debiti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, disciplinandone le modalità di accesso.

L'articolo 3 dispone la sospensione delle attività di riscossione delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dai titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 9-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 9-*quater* (*Compensazione di somme iscritte a ruolo*). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche a decorrere dall'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non-

ché delle società da esse partecipate, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Su istanza dei titolari di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma 1, certificano, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* del credito, assistito dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le attività di riscossione delle somme dovute per le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dai titolari di crediti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. La sospensione di cui al comma 1 si applica fino alla completa estinzione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1.

€ 1,00